

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. **La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.**

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Sezione II Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante **il giusto processo** regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la **ragionevole durata**.

27. La responsabilità penale è personale. **L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.** Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra].

OLTRAGGIO ALLA COSTITUZIONE

Gli Avvocati Penalisti invitano la Magistratura, l'Accademia la Cultura ad un confronto che costruisca, e non distrugga, il processo penale

TORINO 20 NOVEMBRE 2018
Aula Magna del Palazzo di Giustizia
Corso Vittorio Emanuele II 130

ore 9.00 Dibattito
ore 11.00 Coffee Break
ore 11.30 Dibattito

Il Presidente
Avv. Roberto Trincherò

Il segretario
Avv. Pier Franco Bottacini